

Provvedimento n. 6439 (I283B) **RAI-MEDIASET-R.T.I.-MEDIATRADE**

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 ottobre 1998;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

SENTITO il Relatore Professor Giovanni Palmerio;

VISTA la delibera del 12 marzo 1997 con la quale il Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria ha avviato un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90 per presunta violazione dell'articolo 2 della medesima legge, nei confronti di RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA Spa, MEDIASET Spa, RTI - RETI TELEVISIVE ITALIANE Spa e MEDIATRADE Spa;

VISTO il proprio parere espresso in data 2 luglio 1997, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge n. 287/90, in merito all'intesa tra RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA Spa, MEDIASET Spa, RTI - RETI TELEVISIVE ITALIANE Spa e MEDIATRADE Spa;

VISTA la delibera del 9 luglio 1997 con la quale il Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria ha prorogato al 31 ottobre 1997 il termine di conclusione del procedimento nei confronti di RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA Spa, MEDIASET Spa, RTI - RETI TELEVISIVE ITALIANE Spa e MEDIATRADE Spa;

VISTA la delibera del 3 settembre 1997 con la quale il Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria, in conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 20, comma 1, della legge n. 287/90, disposta dall'articolo 1, comma 6), lettera c), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha trasmesso all'Autorità gli atti relativi al suddetto procedimento istruttorio;

VISTA la propria delibera con la quale, in data 25 settembre 1997, è stato prorogato al 27 marzo 1998 il termine per la chiusura del procedimento nei confronti di RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA Spa, MEDIASET Spa, RTI - RETI TELEVISIVE ITALIANE Spa e MEDIATRADE Spa;

VISTA la propria delibera del 22 gennaio 1998 con cui sono stati disposti accertamenti ispettivi, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 287/90, nei confronti di RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA Spa;

VISTA inoltre la propria delibera con la quale, in data 12 febbraio 1998, è stato prorogato al 20 luglio 1998 il termine per la chiusura del procedimento nei confronti di RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA Spa, MEDIASET Spa, RTI - RETI TELEVISIVE ITALIANE Spa e MEDIATRADE Spa, in considerazione della necessità di valutare i nuovi elementi informativi acquisiti in occasione degli accertamenti ispettivi effettuati e di garantire alle parti l'esercizio del diritto di difesa;

VISTA la propria delibera con la quale, in data 4 giugno 1998, è stato prorogato al 10 ottobre 1998 il termine per la chiusura del procedimento, in considerazione delle relative istanze della RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA Spa, di RTI - RETI TELEVISIVE ITALIANE Spa e di CECCHI GORI COMMUNICATIONS Spa;

VISTO l'articolo 1, comma 6), lettera c), n. 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249, nel quale si prevede che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni esprima, entro trenta giorni dal ricevimento della

documentazione, un parere obbligatorio sui provvedimenti riguardanti operatori del settore delle telecomunicazioni, predisposti dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla proroga del termine di conclusione del procedimento al fine di consentire all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni di esprimere il suddetto parere e all'Autorità di tenerne conto nella predisposizione e deliberazione del provvedimento finale;

DELIBERA

di prorogare al 16 dicembre 1998 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato agli interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro